



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Attuazione e rafforzamento delle misure governative adottate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nella cd Fase 2.
Disposizioni in favore del distanziamento sociale e del decongestionamento degli spazi pubblici.

IL SINDACO

Premesso che

l'insorgenza dell'epidemia da Covid-19 e la sua rapida diffusione hanno imposto, sin dalla deliberazione dello stato di emergenza nazionale in data 31 gennaio 2020, l'adozione da parte del Governo di una varietà e molteplicità di atti normativi;

in conseguenza dell'esponenziale aumento del numero di casi gravi che hanno richiesto ospedalizzazioni in terapia intensiva non facilmente fronteggiabili dal sistema sanitario e in assenza di evidenze scientifiche in ordine a terapie farmacologiche adeguate, al fine di garantire la necessaria uniformità sull'intero territorio nazionale, è stata sin da subito individuata nel distanziamento sociale e, quindi, nell'isolamento domiciliare l'unica misura per evitare la diffusione della malattia;

pertanto, gli interventi del Governo centrale si sono tradotti in una complessiva limitazione delle libertà personali e nel blocco delle attività economico-produttive, comprimendo, altresì, anche alcuni poteri e prerogative dei Sindaci quali rappresentanti delle comunità locali, *in primis* il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti (v. art. 35 D.L. 2 marzo 2020 n. 9 e art. 3 D.L. 25 marzo 2020 n. 19);

il Governo, attraverso la decretazione d'urgenza, ha dettato un criterio stringente per l'esercizio, da parte dei Sindaci, del potere *extra ordinem* prevedendo che i provvedimenti adottati a livello locale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non potessero prevedere misure in contrasto con quelle adottate a livello statale, pena l'inefficacia del provvedimento sindacale;

il Sindaco di Napoli, sin dal profilarsi dell'epidemia e ancora in assenza di casi accertati sul territorio della Città, ha adottato, proprio avvalendosi del potere di ordinanza a lui spettante in quanto responsabile della salute della collettività locale, prime misure di contenimento della diffusione del virus che hanno anticipato quelle poi emanate da altri livelli istituzionali, avviando nel contempo una capillare attività di monitoraggio del fenomeno in sinergia con le altre istituzioni a vario titolo coinvolte;

nonostante nell'assetto costituzionale italiano la tutela della salute della comunità locale sia, pur nell'ambito di più generali cornici normative, una prerogativa del Sindaco, la connotazione di pandemia dell'emergenza epidemiologica ha visto i primi cittadini cedere il passo alla "cabina di regia statale", intervenendo direttamente solo in casi di estrema urgenza, con provvedimenti aventi efficacia temporanea.

Preso atto che

a partire dal 4 maggio, a seguito di un progressivo rallentamento del numero dei contagi, il Governo ha dato avvio ad una fase di ripresa, seppur lenta e graduale, delle attività produttive ed economiche del Paese, fermo restando il superiore interesse della salute e dell'incolumità pubblica;

i provvedimenti adottati dal Governo nella cd Fase 2 sono tutti, ancora una volta, orientati al distanziamento sociale, imponendo il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il conseguente divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

in questa seconda fase dell'epidemia l'emergenza da affrontare non è più soltanto sanitaria, ma è diventata anche e soprattutto economica e sociale, a causa delle pesanti ricadute anche occupazionali del lockdown nei settori produttivi del commercio, artigianato e turismo;

l'attuale scenario configura una fattispecie senza precedenti, che ha colto impreparati il mondo scientifico e le istituzioni nazionali e sovranazionali, a fronte della quale non sono tuttora idonei gli ordinari strumenti di gestione delle criticità.

Considerato che

occorre fare ogni sforzo per mettere a punto ed adottare misure in grado di offrire le migliori soluzioni possibili in maniera rapida e, all'occorrenza, modificabili al mutare delle situazioni concrete;

vi è l'opportunità di favorire una maggiore fruizione degli spazi della città in considerazione anche dell'attuale evoluzione della situazione sanitaria;

a tale riguardo, lo strumento più idoneo è da individuarsi proprio nel potere del Sindaco di emettere ordinanze contingibili ed urgenti, che trova la propria legittimazione negli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., con particolare riferimento all'art. 50, nella parte in cui legittima i Sindaci ad affrontare le emergenze sanitarie verificatesi nel territorio amministrato mediante atti straordinari;

non trova più fondamento la compressione dei poteri di ordinanza del Sindaco che è il livello istituzionale più vicino alla collettività locale e che meglio ne conosce le specificità e ne sa interpretare le esigenze;

spetta al Sindaco regolamentare ed organizzare la vita della città, contemperando la tutela della salute degli abitanti con gli altri interessi di pari dignità costituzionale tra cui il rilancio del tessuto produttivo e della vocazione turistica della città, fortemente compromessi dall'emergenza sanitaria;

la fase in corso dovrà, quindi, essere caratterizzata da una nuova visione della Città che tenga conto di una legittima aspettativa alla ripresa dell'esercizio delle libertà individuali.

Valutato che

occorre puntare su una mobilità diversa con incremento di aree pedonali e dell'uso delle biciclette, su una offerta culturale alternativa che preveda intrattenimento e spettacoli disseminati sul territorio, su un turismo prettamente locale in cui il cittadino diventa il turista da accogliere e guidare alla riscoperta dell'inestimabile patrimonio artistico e culturale della Città, su un migliore utilizzo delle spiagge libere;

le limitazioni degli orari di chiusura anticipata dei locali, così come l'adozione di provvedimenti di chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico non producono alcun decongestionamento degli spazi pubblici, finendo spesso per sortire l'effetto contrario;

occorre piuttosto affidarsi al comune senso di responsabilità soprattutto dei più giovani in particolare, al rispetto del distanziamento e dell'uso della mascherina, nonché puntare su una

strategia di apertura di tutti gli spazi pubblici e aperti al pubblico, anche con orari prolungati, rendendoli maggiormente fruibili e consentire alle persone di distribuirsi senza creare assembramenti;

garantire il pieno godimento degli spazi dove si svolgono le attività umane e si intessono i rapporti sociali, concepire la città come il luogo più accogliente per lo sviluppo della convivenza civile, valorizzare l'uso sociale del territorio favorendo l'animazione di spazi pubblici quali strumenti di mediazione e vettori efficaci di vita sociale servirà, oltre che ad evitare pericolosi episodi di assembramento, anche a rimettere in moto l'economia della Città.

Dato atto che

L'Amministrazione Comunale, sin dall'adozione dell'ordinanza n. 430 del 07/06/2018 prorogata da ultimo con l'ordinanza n. 16 del 14/01/2020 in vigore per 5 mesi, ha adottato misure – anche in materia di orari dei locali commerciali - volte a contemperare gli interessi legati allo svolgimento delle attività ricreative e alle iniziative economiche di settore, con quelli alla vivibilità, al decoro e alla quiete pubblica, nonché finalizzate a favorire una più adeguata distribuzione sul territorio dei flussi di utenza, per evitare eccessive concentrazioni in determinate zone;

Ritenuto pertanto che

al fine di impedire il concentramento nei luoghi tradizionalmente interessati da fenomeni di aggregazione è opportuno offrire una scelta più ampia di luoghi di svago e intrattenimento mediante:

- l'apertura dei parchi comunali, consentendo all'interno l'accesso con biciclette tradizionali, monopattini e pattini, nonché il consumo di cibi e bevande;
- la riapertura di strutture insistenti sul territorio cittadino, quali l'Ippodromo di Agnano, l'ex Area Nato, il Real Bosco di Capodimonte, il Parco della Villa Floridiana;

Ritenuto altresì

relativamente agli esercizi commerciali e pubblici esercizi, nonché agli altri esercizi di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi su area pubblica, estendere su tutto il territorio cittadino gli orari di chiusura disposti con la citata ordinanza 16/2020;

consentire nei luoghi distanti da insediamenti residenziali o comunque a bassa densità abitativa lo svolgimento, anche senza particolari limitazioni orarie, di iniziative di svago e intrattenimento proposte all'Amministrazione

Per le finalità di tutela della salute pubblica di cui in premessa

Letto il T.U.E.L.

ORDINA

1) la riapertura delle strutture insistenti sul territorio cittadino, quali l'Ippodromo di Agnano, l'ex Area Nato, il Real Bosco di Capodimonte, il Parco della Villa Floridiana, nonché ulteriori da individuarsi successivamente con separato atto, a condizione che sia assicurato il rispetto di quanto previsto dalle vigenti misure governative in materia di contenimento della diffusione del virus.

2) All'interno dei parchi pubblici comunali, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento sul verde pubblico:

a) consentire l'accesso con biciclette tradizionali, monopattini, pattini, tassativamente a velocità moderata onde non costituire pericolo verso terzi, su viali principali e zone pavimentate;

b) consentire il consumo di cibi e bevande, con espresso divieto di abbandono dei rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

3) Ai titolari e ai gestori degli esercizi commerciali e pubblici esercizi, nonché degli altri esercizi

di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi su area pubblica

a) rispettare su tutto il territorio cittadino i seguenti orari di chiusura, già previsti da ultimo nell'ordinanza n. 16 del 14 gennaio 2020:

- ore 2,30 del giorno successivo, dalla domenica al mercoledì
- ore 3,30 del giorno successivo, dal giovedì al sabato

con facoltà di somministrare alimenti e/o bevande ai tavoli, al banco o con modalità da asporto, confermando per l'asporto il divieto di vendita in contenitori di vetro e/o lattine dalle ore 24:00;

b) vietare la vendita per asporto delle bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dalle ore 24:00.

STABILISCE

nei luoghi distanti da insediamenti residenziali o comunque a bassa densità abitativa il prolungamento degli orari di cui al punto precedente per lo svolgimento di iniziative di intrattenimento e svago proposte all'Amministrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dalle vigenti misure governative in materia di contenimento della diffusione del virus.

DISPONE

I trasgressori delle previsioni di cui al punto 2b sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00 ai sensi dell'art. 7bis, comma 1bis, del DLgs 267/2000 e dell'art.16 della L.24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.

I trasgressori delle previsioni di cui al punto 3 sono puniti mediante l'applicazione delle sanzioni previste nell'ordinanza n. 16/2020.

Il presente provvedimento, in vigore dal 1 giugno 2020 al 31 ottobre 2020, va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale, nonché trasmesso a:

- Prefetto;
- Presidente della Regione Campania;
- Camera di Commercio;
- Associazioni di categoria.

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza si intendono revocate e cessano di avere efficacia solo le misure contenute nell'ordinanza n. 16 del 14/01/2020 che siano in contrasto con la presente, ed in particolare la limitazione degli orari di chiusura ad alcune zone della città e la sospensione degli stessi per alcuni giorni.

Le restanti disposizioni di cui alla citata ordinanza si intendono prorogate fino al 31 ottobre 2020.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sottoscritto digitalmente
Il Sindaco
Luigi de Magistris

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n. 82/2005